



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI AGRIGENTO
UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI AGRIGENTO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SCIACCA
CAMERA PENALE DI SCIACCA "PIETRO ARONE"

PROTOCOLLO OPERATIVO
RELATIVO ALLA APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE
DELLE PENE DETENTIVE BREVI

TRA

- il Tribunale di Sciacca, nella persona del Presidente **Dott. Antonio Tricoli** e del Dirigente amministrativo **Dott.ssa Rosanna Grisafi**
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, nella persona del Procuratore della Repubblica F.F., **Dott.ssa Roberta Buzzolani**
- l'Ufficio di Sorveglianza di Agrigento, nella persona del Magistrato di Sorveglianza responsabile dell'Ufficio F.F., **Dott. Federico Romoli**
- l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento, nella persona del direttore, **Dott. Stefano Papa**
- l'Ordine degli Avvocati di Sciacca, nella persona del Presidente, **Avv. Carmela Bacino**
- la Camera Penale di Sciacca "Pietro Arone", nella persona del Presidente, **3**
- **Avv. Aldo Rossi**

PREMESSO

che – con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) – a far data dal 30 dicembre 2022 sono applicabili, già dal giudice ordinario nella fase della cognizione, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, inserite oggi a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie che l'Ordinamento Giuridico predispone in ordine alle violazioni della legge penale, secondo le previsioni dell'art. 20 *bis* c.p. e della novellata L. 689/1981;

CONSIDERATO



che la *ratio* delle innovazioni normative è quella di apprestare una risposta sanzionatoria maggiormente individualizzata, pienamente attuativa della funzione rieducativa della pena costituzionalmente sancita e, nello stesso tempo, più efficace ed immediatamente esecutiva, nonché la deflazione delle impugnazioni e l'attenuazione dell'annosa piaga del sovraffollamento carcerario, inevitabile in un sistema che, allo stato attuale, rende la pena detentiva il fulcro della risposta sanzionatoria penale;

che il dichiarato scopo risulta assai ambizioso e non è privo di costi e di potenziali ricadute negative sia sul sistema di esecuzione penale esterna, già molto provato, sia sullo stesso processo di cognizione, posto che le novità introdotte (*in primis* l'udienza ex art. 545 *bis* c.p.p.) potrebbero determinarne un ulteriore rallentamento;

che, pertanto, si rende oltremodo necessario instaurare delle *best practices* condivise tra tutti i soggetti direttamente coinvolti, anche al fine di agevolare l'utilizzo razionale delle risorse e l'ottimizzazione delle energie personali degli operatori istituzionali e professionali interessati, secondo una corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge;

RILEVATO

che, in questa direzione, la natura "concordata" della pena sostitutiva – che già ontologicamente nasce da un interesse di parte – suggerisce al difensore di rendersi parte diligente attraverso produzioni documentali complete che rendano superflua, o quanto meno più agevole, l'istruttoria preliminare, fino ad evitare l'intervento preventivo dell'U.L.E.P.E. (che in ogni caso rimane indispensabile, per espressa previsione legislativa, solo in caso di semilibertà);

che, in tal modo, potrebbero essere evitate in un consistente numero di casi sia la seconda udienza ex art. 545 *bis* c.p.p. (dedicata all'attività di *sentencing*), sia la predisposizione di programma preventivo di trattamento da parte dell'U.L.E.P.E.;

VISTI

- il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, avente ad oggetto: "Attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, di delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";
- l'art. 20 *bis* c.p., rubricato "Pene sostitutive delle pene detentive brevi";
- le disposizioni di cui al Capo III della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

RITENUTO

per quanto fino a questo punto esplicitato, di dover sottoscrivere il presente Protocollo di intesa tra gli Uffici giudiziari in intestazione;

Tutto quanto sopra premesso, considerato, rilevato, visto e ritenuto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto del Protocollo d'intesa)

Il presente Protocollo operativo tra i Soggetti istituzionali indicati in intestazione è relativo all'applicazione delle pene sostitutive, così come previste dall'art. 20 *bis* c.p., in luogo delle pene detentive di breve durata.

Art. 2

(Vigenza temporale del Protocollo d'intesa)

Le disposizioni di cui al presente Protocollo di intesa avranno vigenza a far data dal **09.10.2024**.

Art. 3

(Adempimenti e funzioni del difensore)

Il difensore, di fiducia o di ufficio, deve munirsi tempestivamente di procura speciale per la richiesta o il consenso alle pene sostitutive e può:

- domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, in via subordinata, indicando quella/e prescelta/e dalla parte;
- acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva da preferire, allorquando il Giudice - ex art. 545 *bis* co. 1 c.p.p. - dà l'avviso in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive in parola;
- opporsi all'applicazione di una pena sostitutiva diversa da quella per cui ha prestato specifico consenso;
- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con l'Ufficio del Pubblico Ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. In tale evenienza, il disposto di cui all'art. 448, comma 1 *bis*, c.p.p. (sospensione del processo e fissazione di un'apposita udienza per la decisione) si applica solo nei casi strettamente necessari;
- in ogni caso, depositare tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza, onde fornire gli elementi utili per la definizione della pena sostitutiva (a titolo meramente esemplificativo: documentazione attestante la legittima disponibilità dell'abitazione e il consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni

- reddituale, documentazione relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità, documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58 co. 4 l. 689/1981);
- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, produrre apposita documentazione inerente al reddito ed al patrimonio nonché ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione;
 - in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, indicare l'ente tra quelli di cui all'art. 56 co. 1 *bis* l. 689/1981 ove lo stesso deve essere svolto ed allegare la dichiarazione di disponibilità ed il programma di lavoro con mansionario ed orari;
 - in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, indicare le esigenze di uscita dal domicilio (per ragioni di lavoro, di studio, di natura personale o altre previste dalla legge), specificare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi, produrre la documentazione relativa all'idoneità del domicilio individuato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al Giudice di decidere immediatamente, senza interpellare, in via preventiva, l'U.L.E.P.E.;
 - in caso di semilibertà sostitutiva, indicare le attività che il soggetto destinatario potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone, indefettibilmente, il programma di trattamento redatto dall'U.L.E.P.E., con il quale il difensore deve interloquire.

La predetta documentazione dovrà, ad ogni buon conto, essere trasmessa entro un termine congruo individuato, preferibilmente, in almeno 5 giorni prima lo svolgimento dell'udienza ex art. 545 *bis* c.p.p.

Il difensore deve, inoltre, trasmettere all'U.L.E.P.E. (nel caso in cui il predetto Ufficio venga interpellato dal giudice) la documentazione già prodotta al Giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall'U.L.E.P.E. stesso, ai sensi del disposto di cui al comma secondo dell'art. 545 *bis* c.p.p.. Ove occorra, il difensore può depositare memoria integrativa al Giudice cinque giorni prima dell'udienza ex art. 545 *bis*, comma 2, c.p.p..

È obbligatorio specificare sempre nell'oggetto della p.e.c. inviata all'U.L.E.P.E.:

- nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato;
- tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita;
- riferimenti telefonici dell'avvocato e dalla parte, al fine di facilitare i contatti.

La p.e.c. di riferimento dell'U.L.E.P.E. di Agrigento è: prot.uepe.agrigento@giustiziacert.it.

Art. 4

(Adempimenti e funzioni del Giudice)

Dopo la lettura del dispositivo (o del provvedimento, in caso di motivazione contestuale), il Giudice – ove ne ricorrano i requisiti formali (*i.e.* misura della pena inflitta, assenza di sospensione condizionale della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981) e sostanziali (*i.e.* maggiore idoneità alla rieducazione del condannato, attitudine ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, prognosi positiva circa l'osservanza delle prescrizioni imposte, così come sancito dall'art. 58 L. 689/1981) – dà avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta) anche a mezzo procuratore speciale e sente, sul punto, il Pubblico Ministero.

In caso contrario, ove sussistano le condizioni ostative di cui all'art. 59 l. 689/1981, ovvero manchi il consenso della parte, ovvero ancora si sia formato il convincimento che non ricorrano le condizioni di merito di cui all'art. 58 l. 689/1981 per la sostituzione della pena, il giudice ne dà atto a verbale e conferma il dispositivo.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di differimento dell'udienza; tale differimento potrà tuttavia essere concesso discrezionalmente dal giudice, su istanza del difensore, ove vi sia la concreta prevedibilità dell'applicazione di una pena sostitutiva.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il Giudice:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare, immediatamente, il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere, in ogni caso, indicati nella motivazione della sentenza;
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'Ente ed un programma-orario dettagliato, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente che per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non dovrà essere richiesto, in quanto non previsto, il programma dell'U.L.E.P.E.);
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari (nei limiti previsti dalla legge) e le ulteriori specifiche determinazioni che il caso impone; la pena sostitutiva in parola dovrà essere, comunque, dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza, che

potrà chiedere successivamente il programma specifico all'U.L.E.P.E., a cui il Giudice può rinviare in termini generici;

- in caso di semilibertà sostitutiva, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma redatto a cura dell'U.L.E.P.E., che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L. 689/1981.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il Giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza *ex art. 545 bis c.p.p.* al fine di acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle FF.OO., la documentazione indicata nell'art. 545 *bis* comma 2 c.p.p. ed il programma di trattamento da parte dell'U.L.E.P.E. nei soli casi di semilibertà sostitutiva o di detenzione domiciliare sostitutiva. Inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In tutti i casi, l'U.L.E.P.E. dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.

Le richieste saranno inviate, a cura della Cancelleria, all'U.L.E.P.E. e/o alle FF.OO. territorialmente competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di attività da compiere. La predetta documentazione dovrà, ad ogni buon conto, essere trasmessa entro un termine congruo (individuato in almeno dieci giorni prima lo svolgimento dell'udienza *ex art. 545 bis c.p.p.*).

Art. 5

(Adempimenti e funzioni della Cancelleria)

La Cancelleria del Giudice avrà il compito di inviare le richieste, di qualsivoglia natura, all'U.L.E.P.E. territorialmente competente, specificando:

- generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibili);
- difensore nominato (di fiducia o d'ufficio) e recapiti di studio;

- il capo di imputazione (per il titolo di reato);
- eventuale sussistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso procedimento penale;
- natura della richiesta effettuata dal Giudice;
- data di rinvio dell'udienza per la decisione *ex art. 545 bis c.p.p.*.

Art. 6

(Funzioni e compiti dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna)

L'Ufficio Locale per l'Esecuzione Penale Esterna, una volta ricevuta la richiesta da parte della Cancelleria, svolge le seguenti attività:

- apre un fascicolo nel quale riversa la documentazione ricevuta;
- acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è in tal caso previsto, da parte del difensore, anche l'invio di quella già depositata al Giudice);
- effettua le verifiche necessarie, imposte dal singolo caso;
- redige il programma di trattamento per la detenzione domiciliare ove richiesto e, in ogni caso, per la semilibertà;
- riceve le sentenze o i decreti penali che applicano il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e verifica l'andamento della relativa sanzione sostitutiva, a norma dell'art. 63 l. 689/1981;
- restituisce le informazioni o la relazione al Giudice procedente ed al difensore, per l'eventuale integrazione da effettuarsi con memoria *ex art. 545 bis*, comma 2, c.p.p.;
- garantisce un canale di risposta privilegiato, nel caso in cui la Cancelleria segnali che il processo in parola è a carico di detenuti, anche se il soggetto interessato dall'applicazione della misura sostitutiva versa in stato di libertà;
- supervisiona affinché l'ente presso cui il condannato svolge il lavoro di pubblica utilità garantisca l'assolvimento degli obblighi inerenti all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché a quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

(Designazione referenti per la supervisione e l'applicazione del presente Protocollo)

Al fine precipuo di supervisionare ed applicare quanto disposto col presente Protocollo operativo, vengono nominati i seguenti referenti:

- a) per il Tribunale di Sciacca: dott.ssa Annamaria Montalbano;
- b) per la Procura della Repubblica di Sciacca: Dott. Angelo Canzoneri
- c) per l'Ufficio di Sorveglianza di Agrigento: Dott.ssa Rossella Ferraro
- d) per l'U.L.E.P.E. di Agrigento: dott.ssa Angela Mongiovì;

- e) per l'Ordine degli Avvocati di Sciacca: Avv. Carmela Bacino;
- f) per la Camera Penale "Pietro Arone" di Sciacca: avv. Aldo Rossi;

Art. 8

(Monitoraggio di attuazione del Protocollo)

Si conviene – sin dal momento della sottoscrizione – di programmare degli incontri periodici (a cadenza semestrale) tra gli Uffici in intestazione, al fine di verificare e correggere eventuali disfunzioni e/o regolamentare aspetti non presi in considerazione, alla data odierna, da parte del presente Protocollo operativo.

Art. 9

(Allegati al Protocollo)

Al presente Protocollo operativo vengono allegati numero due documenti, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso:

- Allegato A: modelli di dispositivi standard di applicazione delle pene sostitutive, con le prescrizioni standard, al fine di agevolare l'omogeneità di azione da parte dei singoli Giudicanti;
- Allegato B: elenco ragionato dei documenti da produrre a cura del difensore, al dichiarato fine di agevolare l'attività di parte difensiva.

Art. 10

(Clausola di rinvio)

Per quanto non specificamente previsto nell'ambito del presente Protocollo, si rimanda alla normativa generale e speciale, vigente nell'ambito d'interesse dello stesso.

Sciacca, li 09.10.2024

Letto, confermato e sottoscritto, per come segue:

Il Presidente del Tribunale di Sciacca (Dott. A. Tricoli) Antonio Tricoli

Il Dirigente Amministrativo del Tribunale (Dott.ssa R. Grisafi) Rosa Grisafi

Il Procuratore della Repubblica F.F. (Dott.ssa R. Buzzolani) Rosa Buzzolani

Il Magistrato di Sorveglianza F.F. (Dott. F. Romoli) Federico Romoli

Il Direttore dell'U.L.E.P.E. (Dott. Stefano Papa) Stefano Papa

Il Presidente del C.O.A. di Sciacca (Avv. C. Bacino) Carmela Bacino

Il Presidente della Camera Penale (Avv. A. Rossi) Aldo Rossi

ALLEGATO A

Modelli di dispositivi standard di applicazione delle pene sostitutive

*Modello sentenza di applicazione della
pena pecuniaria sostitutiva*

N. _____ R.G.N.R.
N. _____ R.G. GIP / R.G. TRIB.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA

Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica/collegiale nella persona del Giudice _____
alla pubblica udienza del _____ ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la
seguinte

SENTENZA

nei confronti di:
TIZIO

IMPUTATO

del seguente reato:

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero conclude _____

Il difensore dell'imputato conclude _____

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Visti gli artt. (442) 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

TIZIO colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni XX e mesi YY di
reclusione/arresto, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 545 *bis* c.p.p., 53 e ss. e 56-*quater* L. 689/1981

SOSTITUISCE

la pena detentiva sopra indicata nella pena pecuniaria sostitutiva della multa/ammenda pari a
euro _____ (*numero dei giorni di pena detentiva per il valore giornaliero, determinato ai sensi
dell'art. 56-*quater* 1. 689/1981*),

[*disposizione eventuale*]

visti gli artt. 56-*quater* c. 2 1. n. 689/1981 e 133-*ter* c.p.

DISPONE

Che il pagamento avvenga in n. _____ (*da sei a sessanta*) rate ciascuna da euro _____;

AVVERTE

Il condannato alla pena pecuniaria sostitutiva che, in caso di mancato pagamento, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo in altra pena sostitutiva, ai sensi dell'art. 71 l. 689/1981

Sciacca,

Il Giudice

N. _____ R.G.N.R.
N. _____ R.G. GIP / R.G. TRIB.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA**

Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica/collegiale nella persona del Giudice _____
alla pubblica udienza del _____ ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la
seguinte

SENTENZA

nei confronti di:
TIZIO

IMPUTATO

del seguente reato:

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero conclude _____

Il difensore dell'imputato conclude _____

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Visti gli artt. (442) 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

TIZIO colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni XX e mesi YY di
reclusione/arresto, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 545 *bis* c.p.p., 53 e ss. e 56-*bis* L. 689/1981

SOSTITUISCE

la pena detentiva sopra indicata nella pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per anni XX e
mesi YY, pari a XXYY giorni e quindi ____ (XXYY x 2) ore complessive di lavoro di pubblica
utilità, da svolgersi presso l'ente _____, e per l'effetto

DISPONE

che il condannato svolga detto lavoro secondo gli orari e le modalità già concordate dalle parti con
dichiarazione di disponibilità dell'ente acquisita agli atti (*non meno di 6 ore e non più di 15 ore a
settimana, con un limite massimo giornaliero di 8 ore*).

Le parti potranno adeguare le condizioni già pattuite alle esigenze dell'ente e del condannato, fermo
restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite con la presente
sentenza.

Visto l'artt. 56 *ter* l. n. 689/1981

IMPONE ALLO STESSO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 1) dovrà permanere all'interno del territorio della Regione Sicilia (*ovvero Provincia, Comune, etc.*); [prescrizione eventuale] non potrà inoltre avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati, con divieto di comunicare e interagire, attraverso qualsiasi mezzo, anche informatico e telematico, con la stessa;
- 2) non potrà detenere o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 3) non potrà frequentare, senza giustificato motivo, pregiudicati, soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati, salvo si tratti dei familiari o di altre persone stabilmente conviventi;
- 4) dovrà conservare e portare sempre con sé e presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia copia del presente provvedimento (e di eventuali modifiche) e un documento di identificazione;

DISPONE

Il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

AVVERTE

Il condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo che, in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita ovvero aggravato nella semilibertà o nella detenzione domiciliare sostitutive.

Le FF.OO. e l'U.E.P.E. segnaleranno immediatamente il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità di ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni.

Incarica l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento/le FF.OO. competenti per territorio per la verifica della esecuzione e i controlli.

Si comunichi la presente sentenza a tale Ufficio e all'ente incaricato del lavoro.

Sciacca,

Il Giudice

N. _____ R.G.N.R.
N. _____ R.G. GIP / R.G. TRIB.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA**

Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica/collegiale nella persona del Giudice _____ alla pubblica udienza del _____ ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

TIZIO

IMPUTATO

del seguente reato:

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero conclude _____

Il difensore dell'imputato conclude _____

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Visti gli artt. (442) 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

TIZIO colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni XX e mesi YY di reclusione/arresto, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 545 *bis* c.p.p., 53 e ss. e 56 L. 689/1981

SOSTITUISCE

la pena detentiva sopra indicata nella pena della detenzione domiciliare sostitutiva per anni XX e mesi YY e per l'effetto

IMPONE ALLO STESSO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1) **rapporti con gli uffici e i servizi:** il condannato, dopo l'avvenuta notifica della ordinanza del Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 62 L. 689/1981, dovrà tempestivamente prendere contatto con l'U.E.P.E di _____, in via _____ n. _____, (U.E.P.E. competente in relazione alla provincia in cui si trova il domicilio) che lo prenderà in carico; la detenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale contenente le presenti prescrizioni. In ogni caso, dovrà mantenere costantemente i contatti con l'U.E.P.E. secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati e dovrà inoltre osservare il programma di trattamento, [prescrizione eventuale] compreso il programma terapeutico del SERD/NOA/CPS (o altro), ove previsto;

2) **dimora e territorio:** dovrà fissare la propria dimora in _____ (città, indirizzo preciso) e potrà

lasciare detto domicilio solo dalle ore _____ alle ore _____ (*minimo quattro e massimo dodici ore, anche non continuative*) di ogni giorno, nel rispetto del programma di trattamento;

3) **spostamenti e uscite:** anche nelle ore di uscita dalla detenzione domiciliare dovrà rimanere nell'ambito territoriale della Regione Sicilia (*ovvero Provincia, Comune, etc.*); sono consentite le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione *sub 2*), ogni qualvolta ciò occorra per urgenti, comprovati e documentabili motivi di salute propri o dei familiari conviventi; [*prescrizione eventuale*] non potrà inoltre avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati, con divieto di comunicare e interagire, attraverso qualsiasi mezzo, anche informatico e telematico, con la stessa;

4) **condotta generale:** è fatto divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

5) **frequentazioni:** non potrà frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati, persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo esponano concretamente al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o altre persone conviventi stabilmente;

6) **controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FF.OO., rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

7) **oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del provvedimento che esegue la pena sostitutiva con eventuali modifiche e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FF.OO. con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;

8) **modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite l'U.L.E.P.E. o le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte necessità, le licenze di cui all'art. 69 L. 689/1981, ogni autorizzazione in deroga e ogni altra modifica alle prescrizioni per comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale di lavoro o di salute; il condannato dovrà in ogni caso avvisare le FF.OO. delegate per la vigilanza dell'uscita e del rientro.

DISPONE

Il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

AVVERTE

Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita ovvero nella semilibertà.

Le FF.OO. e l'U.E.P.E. signaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni.

[*prescrizione eventuale — previa accettazione del condannato*]

DISPONE

L'applicazione al condannato del "braccialetto elettronico" o di altri strumenti elettronici di controllo ai sensi dell'art. 275-*bis* c.p.p., precisando che la temporanea indisponibilità di mezzi non potrà ritardare l'esecuzione della pena sostitutiva.

DELEGA

Per l'applicazione del suddetto presidio la P.G. competente per i controlli, che darà immediata comunicazione dell'avvenuta installazione con l'ausilio del gestore a ciò incaricato, con procedura d'urgenza, che provvederà alle necessarie perimetrazioni ed installazioni nonché alla consegna alla persona offesa dell'apposito apparecchio rilevatore del braccialetto elettronico in caso di avvicinamento.

AVVISA

L'imputato che è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e a osservare le altre prescrizioni

attinenti al dispositivo di controllo.

Si comunichi la presente sentenza all'U.E.P.E. e all'Ufficio di Sorveglianza competenti in relazione al domicilio del condannato.

Si avverte che la presente sentenza non è immediatamente esecutiva fino alla pronuncia dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 62 l. 689/1981.

Sciacca,

Il Giudice

N. _____ R.G.N.R.
N. _____ R.G. GIP / R.G. TRIB.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA**

Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica/collegiale nella persona del Giudice _____
alla pubblica udienza del _____ ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la
seguinte

SENTENZA

nei confronti di:
TIZIO

IMPUTATO

del seguente reato:

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero conclude _____

Il difensore dell'imputato conclude _____

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Visti gli artt. (442) 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

TIZIO colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni XX e mesi YY di
reclusione/arresto, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 545 *bis* c.p.p., 53 e ss. e 55 L. 689/1981

SOSTITUISCE

la pena detentiva sopra indicata nella pena della semilibertà sostitutiva per anni XX e mesi YY e per
l'effetto

DISPONE

la sottoposizione del condannato al programma di trattamento predisposto dall'U.E.P.E. ed in ogni
caso

Visto l'artt. 56 ter l. n. 689/1981

IMPONE ALLO STESSO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 1) dovrà permanere all'interno del territorio della Regione Sicilia (*ovvero Provincia, Comune, etc.*);
[prescrizione eventuale] non potrà inoltre avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa
frequentati, con divieto di comunicare e interagire, attraverso qualsiasi mezzo, anche informatico e
telematico, con la stessa;
- 2) non potrà detenere o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata
concessa la relativa autorizzazione di polizia;

3) non potrà frequentare, senza giustificato motivo, pregiudicati, soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati, salvo si tratti dei familiari o di altre persone stabilmente conviventi;

4) dovrà conservare e portare sempre con sé e presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia copia del presente provvedimento (e di eventuali modifiche) e un documento di identificazione;

DISPONE

Il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

AVVERTE

Il condannato alla semilibertà sostitutiva che, in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni, la pena sostituiva potrà essere revocata con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita.

Le FF.OO. e l'U.E.P.E. signaleranno immediatamente al Magistrato di Sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni.

Incarica l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento/le FF.OO. competenti per territorio per la verifica della esecuzione e i controlli.

Si comunichi la presente sentenza all'U.E.P.E. e all'Ufficio di Sorveglianza competenti in relazione al domicilio del condannato.

Si avverte che la presente sentenza non è immediatamente esecutiva fino alla pronuncia dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 62 l. 689/1981.

Sciacca,

Il Giudice

ALLEGATO B

Elenco della documentazione da produrre per l'applicazione delle pene sostitutive

[La presente elencazione è da considerarsi meramente esemplificativa ed ha, quale dichiarato intento, il compito di agevolare l'attività di parte difensiva]

Per la pena pecuniaria sostitutiva e per la richiesta di rateizzazione ex art. 133 ter c.p.

- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- Contratto di locazione e bollette;
- Eventuali contratti di mutuo e finanziamenti in essere;
- Elenco conti correnti e depositi titoli;
- Modello I.S.E.E. (in corso di validità).

Per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

- Disponibilità dell'Ente – individuato tra quelli indicati dall'art. 56 bis, comma 1, L.689/81 – finalizzata alla presa in carico per il lavoro di pubblica utilità;
- Programma di lavoro, mansionario e orari proposti.

Per la detenzione domiciliare sostitutiva

- Indicazione del domicilio idoneo, ove il condannato chieda di scontare la pena sostitutiva;
- Documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile (titolo di proprietà, contratto di affitto/comodato o altro) e dichiarazione di disponibilità degli eventuali conviventi;
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'U.L.E.P.E.;
- Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita I.V.A., visura commerciale, etc.) oppure formativa e di studio;
- Indicazione di altre ed eventuali fonti di reddito;
- Indicazioni di esigenze di salute e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni [certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SER.T.) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 D.P.R. 309/1990];
- Eventuali esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti).

Per la semilibertà sostitutiva

- Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa indicata (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita I.V.A., visura commerciale, etc.) o di altra attività di studio o formazione in corso o che si intende avviare;
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'U.L.E.P.E.;
- Documentazione sul nucleo familiare (stato di famiglia) e residenza e titolo abitativo (per programma U.L.E.P.E.);
- Esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti);
- Indicazioni del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni [certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SER.T.) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 D.P.R. 309/1990].